

DELIBERA N. 14

******* / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/818394/2026)**

Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Il Corecom Sardegna del 29/07/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di ***** del 03/03/2026 acquisita con protocollo n. 0080239 del 03/03/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito del precedente procedimento di conciliazione n. UG/797026/2025, conclusasi con mancato accordo, l'istante avviava in data 03/03/2026 il procedimento ai sensi degli art. 14 e ss. del Regolamento per la definizione della controversia in essere con la società TIM S.p.A. L'istante contesta i costi che il gestore gli ha imputato a seguito del passaggio ad altro operatore, avvenuto il 01/05/2025, per le numerazioni 3*****3, 3*****9, 3*****2 e 3*****7. In particolare, segnala una "doppia fatturazione" sulla linea 3*****3 e richiede lo storno di una fattura inviata dall'operatore, asserendo che contenga penali e costi di recesso non dovuti. Per tali ragioni, quantifica la propria richiesta di rimborsi o indennizzi in Euro 900,00.

2. La posizione dell'operatore

TIM S.p.a., costituitasi in giudizio tramite memoria presentata in data 17 aprile 2026 dai propri procuratori Avv.ti Arturo Leone e Alessandro Berti Arnoaldi Veli, eccepisce l'infondatezza dell'istanza. L'operatore sottolinea la natura generica della domanda, evidenziando che non sono stati indicati esattamente gli importi contestati e che, soprattutto, non risulta presente nel fascicolo del procedimento la fattura contestata, né vi è alcun riferimento specifico ad essa. TIM S.p.a. ritiene pertanto infondata la richiesta economica di Euro 900,00, della quale non è stato dedotto alcun fondamento giuridico, e conclude chiedendo il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

La controversia prende le mosse dalla contestazione, da parte della società ***** ***** ******, di alcune voci di costo addebitate da TIM S.p.A. a titolo di penali e costi di recesso in seguito alla migrazione verso altro operatore. Dall'esame degli atti emerge un quadro probatorio del tutto carente. L'istante, pur richiedendo lo storno di determinati addebiti e un indennizzo pari a 900,00 Euro, non ha prodotto in atti la fattura contestata, né ne ha specificato gli estremi identificativi o l'importo esatto. A fondamento della propria richiesta l'istante si limita solo ad un riepilogo dei fatti di cui al formulario e ciò porta a concludere che non abbia soddisfatto l'onere della prova in ossequio della disciplina generale dettata dall'art. 2697 c.c., secondo cui la carenza in punto di onere probatorio conduce inevitabilmente al rigetto della domanda. Atteso che allegare una circostanza generica equivale a mancata allegazione, la parte istante non ha adempiuto all'onere di allegazione inteso come dovere di affermazione dei fatti rilevanti che sorreggono le ragioni giuridiche poste a base della domanda. Si richiama, in merito, l'orientamento costante di Agcom e dei Corecom, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR). Nel caso di specie, stante la genericità delle

richieste di parte istante e l'assenza del documento contabile fondamentale, le pretese risultano indimostrate e, pertanto, vanno respinte.

DELIBERA

Articolo 1

1. il rigetto dell'istanza proposta dalla società ***** nei confronti di TIM S.p.a. per le motivazioni di cui in premessa. Non trovano accoglimento le richieste di storni, rimborsi e indennizzi.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 29 luglio 2026

Cabasino
Mario
30.07.2026
06:50:54
UTC

IL PRESIDENTE

